

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
In vigore dal 1 ottobre 2020**INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI LEASING**

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A. - Gruppo Société Générale
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 7 - 20146 Milano
Tel.: +39 02 4654681 - Fax: +39 02 465468841
Iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi sez. "E" n. E000408752 ed associata ASSILEA

La Società di Leasing può offrire i propri servizi per mezzo di un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Nel sottostante riquadro vengono riportati i dati del soggetto terzo solo nel caso di offerta fuori sede:

--

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi della **Legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1 comma 136**, per locazione finanziaria si intende il Contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del Contratto. Alla scadenza del Contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

La **locazione finanziaria** è pertanto un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con un intermediario bancario o finanziario (Locatore) che consiste nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone (corrispettivo periodico comprensivo di capitale ed interessi calcolati secondo il tasso – fisso o variabile – indicato nel Contratto), di beni mobili, immobili o immateriali (es.: licenze d'uso di programmi/software per elaboratore/computer), acquistati o fatti costruire dal Locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Conduttore), che ne assume così tutti i rischi ed ha il diritto al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ovvero ha l'obbligo di restituirli.

Nel Contratto di locazione finanziaria il Fornitore ed il Conduttore possono anche coincidere: in questo caso si parla di una operazione di *sell and lease-back*, con la quale un soggetto vende un bene alla società di leasing e quest'ultima lo concede in leasing allo stesso soggetto venditore.

La funzione economica dell'operazione è quindi di finanziamento, anche se al posto di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del Conduttore il bene da questi richiesto. Al momento della firma del Contratto il Locatore può chiedere al Conduttore il versamento di un primo canone di importo più alto, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato oppure da altro evento contrattualmente indicato.

I RISCHI DELL'OPERAZIONE E DI PARTICOLARI TIPI DI LEASING

I **rischi tipici** dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Conduttore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Conduttore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento e/o alla sua fornitura fra i quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi e occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l'inidoneità all'uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed infine l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Conduttore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Conduttore, il Conduttore nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Qualora l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Conduttore si assume il rischio di cambio connesso. Ugualmente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'EURIBOR), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri ovvero di non beneficiare completamente di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro qualora il Contratto di locazione finanziaria preveda un limite massimo a detto decremento (es.: il c.d. "*Floor*"); nel caso in cui il Conduttore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Nel **sell and lease-back** il cliente-Conduttore vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; anche in questo caso il Conduttore si assume tutti i rischi come sopra descritti nelle precedenti sezioni dedicate ai rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria sul piano contrattuale ed economico-finanziario.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

DEFINIZIONE DEL TASSO LEASING

Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende, tra l'altro, dal prezzo di acquisto del/i bene/i e/o di acquisizione dei diritti di licenza d'uso sul/i bene/i, dal tasso, dalla durata del Contratto e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene e/o di acquisizione dei diritti di licenza d'uso sui beni. Il tasso concretamente praticato al Conduttore sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del costo del denaro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato

Il **tasso leasing annuo** praticato al Conduttore per la specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato nel contratto.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio**, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi della legge 7 Marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "legge antiusura") ed è pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Conduttore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della Legge 7 Marzo 1996, n. 108 all'interno dei locali aperti al pubblico di SG Equipment Finance Italy S.p.A. e sull'apposita sezione del sito internet (www.equipmentfinance.societegenerale.it).

Il tasso leasing praticato non potrà comunque mai superare il tasso soglia antiusura per il trimestre di riferimento.

nel Contratto.

Il **"tasso del Contratto di locazione finanziaria"** c.d. **"tasso leasing"** è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: *"il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi"*.

SPESE MASSIME APPLICABILI

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTI espressi in Euro al netto dell'IVA	DETTAGLI
<i>Alla stipula del Contratto</i>		
Spese per copia testo precontrattuale idoneo per la stipula	300,00	Saranno addebitate esclusivamente in caso di mancata stipula
Spese di istruttoria	1.000,00	
Rimborso spese per contratto non perfezionato per causa non imputabile all'Intermediario	500,00	
<i>Durante lo svolgimento del Contratto</i>		
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate (a fronte delle attività di gestione delle pratiche agevolate - es. corrispondenza con con Enti pubblici)	1.000,00	
Spese per gestione operazioni di importazione (es. traduzione documenti, gestione pratiche di importazione)	500,00	
Spesa unitaria incasso canone	10,00	
Spese recup.crediti-Rimborso costi sostenuti per recupero somme non tempestivamente corrisposte, a titolo risarcimento danno oltre eventuali spese assist.terzi per recup.somme dovute e non pagate	40,00	
Spesa unitaria incasso canone insoluto	20,00	
Spese di protesto titolo di credito/effetti cambiari pari al costo sost. dall'Intermediario	0,00	pari al costo sostenuto dall'intermediario
Spese per ripresentazione titoli di credito/ effetti cambiari pari al costo sost. da Intermed.	0,00	pari al costo sostenuto dall'intermediario
Spese notarili, ispezioni e similari oltre al puro costo sostenuto	300,00	
Spese per richiesta modalità di calcolo interessi di mora	50,00	
Spese amministrative gestione clienti in esenzione IVA	300,00	
Spesa unitaria dichiarazione liberatoria *	250,00	
Spesa unitaria invio estratto conto e piano di ammortamento *	30,00	
Spesa unitaria risposta revisori dei conti *	50,00	
Spesa unitaria per richiesta Prospetto per Nota Integrativa al Bilancio o lettera conteggi Irap *	50,00	
Spese gestione ammin. imposte previste da norme di legge, tasse, tributi diversi oltre costo sostenuto	300,00	
Spesa unitaria per richiesta conteggio estinzione anticipata	100,00	
Spesa unitaria invio copia conforme fattura *	50,00	

Spesa unitaria duplicato fattura (non copia conforme)*	50,00	
Spese invio copie o duplicati documenti contrattuali - per ciascun documento *	70,00	
Spese variazione anagrafica senza emissione atto di variazione	50,00	
Spese gestione variazioni contrattuali - per ciascuna richiesta del Conduttore	500,00	
Spese gestione sinistri - per ciascun sinistro denunciato	500,00	
Spese per esame polizza assicurativa (se la copertura e' predisposta dal Conduttore)	300,00	
Spese per revoca da parte del Conduttore della copertura assicurativa se predisposta dal Locatore	500,00	
Spese per variazione della copertura assicurativa predisposta dal Cliente ed in inserita successivamente nella polizza dell'intermediario. Su richiesta del cliente	500,00	
Spese per variazione domiciliazione bancaria - per ciascuna richiesta del Conduttore	50,00	
Spese invio comunicazioni periodiche su supporto cartaceo per posta ordinaria	3,00	(1 volta l'anno Documento di Sintesi e Rendiconto)
Spese invio comunicazioni periodiche per via telematica	0,00	
Alla chiusura del Contratto		
Spese per recupero e vendita bene pari al costo sostenuto dall'Intermediario	0,00	pari al costo sostenuto dall'intermediario
Spese acquisto finale dei beni	500,00	
Spese amministrative per attività di vendita del bene a terze parti	500,00	
Spese amministrative per acquisto anticipato del bene	500,00	
* Documento inviato solo su richiesta del Conduttore		

Tassi	Corrispettivo per l'estinzione anticipata	Tasso leasing diminuito di 2.5 (DUE,CINQUANTA) punti percentuali
	Interessi di mora	Tasso nominale annuo determinato nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n.231 e successive modifiche e integrazioni
	Penale per la perdita del bene	Tasso leasing diminuito di 2.5 (DUE,CINQUANTA) punti percentuali

SERVIZI ACCESSORI

L'operazione di Locazione Finanziaria può essere accompagnata dall'offerta del seguente servizio aggiuntivo:

Assicurazione dei beni concessi in leasing – Questo servizio prevede una serie di coperture assicurative riferite al/ai bene/i oggetto del Contratto di leasing proposte dal Locatore tramite apposite polizze in essere con primarie compagnie assicuratrici convenzionate con il Locatore. Con l'adesione a tali polizze il Conduttore soddisfa gli obblighi di legge oppure derivanti dal Contratto di locazione finanziaria di assicurare il/i bene/i contro i rischi per i quali la cui copertura è necessaria.

I rischi tipici di tale servizio aggiuntivo, come di tutte le coperture assicurative, consistono nel fatto che l'indennità di rimborso copre solo i rischi e gli eventi espressamente assicurati entro i limiti delle franchigie e dei massimali pattuiti; il Conduttore dovrà pertanto

porre particolare attenzione alla scelta della polizza assicurativa sul/i bene/i oggetto del Contratto di leasing.

Prima dell'adesione all'assicurazione il cliente sarà informato di tutti i costi e riceverà le informative previste dal Regolamento IVASS: maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti ed i rischi compresi ed esclusi in ogni specifico tipo di polizza sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative in esame che è possibile richiedere anche in sede di informazione precontrattuale.

Nella tabella seguente sono riportati nel dettaglio i costi relativi ai servizi/prodotti assicurativi accessori all'operazione di locazione finanziaria da intendersi quali condizioni massime applicabili.

TIPOLOGIA BENE	COSTO MASSIMO ANNUO %	NOTE
Apparecchiature Elettroniche per ufficio (impiego fisso)	0,52	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettroniche per ufficio – Impianti vari	2,50	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettroniche per ufficio – (impiego mobile)	1,60	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettromedicali – attrezz. dentistiche (impiego fisso)	0,55	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettromedicali – fissate in muratura	0,40	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettromedicali – (impiego mobile)	1,060	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Attrezzature di cantiere	2,10	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Macchine utensili ad impiego fisso	0,650	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato. Il tasso è diversificato in funzione del settore merceologico e dell'area geografica di appartenenza del Conduttore
Beni vari ad impiego fisso	2,00	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato

INDICIZZAZIONE

Nel caso di Contratto a tasso indicizzato, l'importo dei canoni potrà subire nel corso della locazione delle revisioni in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle variazioni a cui sarà soggetto il costo del denaro. Tali variazioni saranno espresse sulla base del Tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), concordato ed indicato nel Contratto, tempo per tempo in vigore (di seguito denominato anche come "Indice di Riferimento").

Qualora nel corso del Contratto l'Indice di Riferimento dovesse presentare un valore negativo, resta inteso che ai fini del calcolo del tasso di interesse applicabile al Contratto detto Indice di Riferimento sarà considerato pari a zero.

Il Locatore è disponibile a comunicare a semplice richiesta del cliente il relativo valore alla data della domanda.

A titolo di esempio, in questo caso viene utilizzato il tasso **EURIBOR 3 mesi divisore 360** e la formula di indicizzazione risulta essere la seguente:

TASSO RIF CTR. (TB)	MEDIA TASSO MENS. (TP)	DIFFERENZA	CAPITALE (VA)	GIORNI (GG)	DIVISORE	IMPORTO
2,484	2,5066	0,0226	10.000,00	30	360	0,19

$VA \times (TP - TB) \times GG / 36000$ dove:

VA = capitale residuo dal periodo di competenza soggetto ad adeguamento;

TB = Tasso Base quale Indice di Riferimento Iniziale: **Tasso EURIBOR 3 mesi divisore 360** concordato ed indicato nel Contratto;

TP = Tasso/Indice di Riferimento EURIBOR rilevato al termine di ogni trimestre solare tramite il conteggio della media aritmetica delle quotazioni EURIBOR 3 mesi divisore 360 rilevate giorno per giorno per valuta e pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

GG = è il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel periodo soggetto ad adeguamento La differenza sopra rilevata darà origine ad un aumento o ad una diminuzione del canone periodico. Tale variazione legittimerà il Locatore ad emettere note di addebito o di accredito.

La revisione del canone, per ogni trimestre di locazione, verrà calcolata rilevando la differenza algebrica tra l'Indice di Riferimento Iniziale (corrispondente al Tasso EURIBOR indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto) e la media aritmetica delle rilevazioni giornaliere del Tasso EURIBOR pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

In caso di rilevazione da parte dell'EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del suddetto parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina "EURIBOR 360". In caso di mancata rilevazione da parte dell'EBF si utilizzerà quello risultante dalla media aritmetica delle quotazioni del Tasso EURIBOR divisore 360, esplicitamente indicato dalle seguenti banche di riferimento: Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. .

Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle eventuali variazioni dell'Indice di Riferimento Iniziale avviene con le seguenti modalità:

- alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;

- in caso di aumento dei canoni indicizzati rispetto a quello base indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, il Locatore emetterà fattura a carico del Conduttore con pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. In caso di mancato pagamento il Conduttore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura prevista dal Contratto;

- in caso di diminuzione dei canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto, il Locatore emetterà nota di credito a favore del Conduttore con pagamento entro 30 (trenta) giorni. La liquidazione dell'importo di cui alla nota di credito avverrà solo se il Conduttore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e comunque se non risulta debitore nei confronti del Locatore per canoni od altre somme dovute. In nessun caso il Conduttore potrà compensare le note di credito emesse per adeguamenti in suo favore con i canoni di locazione previsti dal Contratto medesimo.

Per importi inferiori a € 26,00 (Euro ventisei/00) oltre IVA non si procederà ad alcun adeguamento al termine del trimestre di riferimento. I relativi addebiti o accrediti andranno a valere sui trimestri successivi.

NUOVA SABATINI TER – PLAFOND BENI STRUMENTALI

SG Equipment Finance Italy Spa è accreditata presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 Aprile 2016 per la presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25 Gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per

l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte di piccole e medie imprese, cd "Nuova Sabatini Ter" e successiva Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2016

FONDO DI GARANZIA PMI – LEGGE N. 662/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) – Legge n. 662/96 e successive modifiche.

Il gestore del Fondo di Garanzia è Mediocredito Centrale S.p.A..

Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.

Sull'importo della locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio di SG Equipment Finance Italy Spa, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale <http://www.mcc.it/> e del Fondo di Garanzia PMI <http://www.fondidigaranzia.it>.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Autorizzazione permanente SEPA per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Locatore.
- Disposizione di bonifico bancario permanente.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

Durata dell'istruttoria: n. 30 (trenta) giorni lavorativi

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (le Condizioni Particolari di Contratto) sono riportate, tra le altre, una descrizione dei Beni concessi in locazione, l'indicazione del Fornitore e l'eventuale parametro di indicizzazione per le operazioni a tasso variabile, mentre nella seconda parte (le Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria tra il Locatore ed il Conduttore.

I dati economici e finanziari previsti dal Contratto, inclusi gli interessi di mora, sono esposti nel documento di sintesi.

Aspetti specifici del rapporto contrattuale possono essere regolati anche mediante atti separati (cc.dd. appendici).

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il Locatore, in presenza di un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche di cui al Contratto mediante apposita comunicazione al Conduttore, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con preavviso minimo di due mesi.

Il Conduttore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Conduttore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico del Conduttore.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Conduttore regolarmente adempiente - mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta

elettronica certificata (PEC) - potrà richiedere al Locatore di estinguere anticipatamente il Contratto ed acquistare i Beni oggetto del Contratto. A seguito della richiesta del Conduttore, il Locatore comunicherà al Conduttore l'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore al Locatore - quale corrispettivo per l'esercizio della facoltà di estinguere anticipatamente il Contratto - calcolato in base all'attualizzazione dei canoni a scadere, incluso l'opzione finale d'acquisto, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali del Contratto oltre alle spese previste ed indicate nelle Condizioni Particolari (di seguito complessivamente il "**Corrispettivo di Estinzione Anticipata**"). L'operazione di estinzione anticipata del Contratto potrà avvenire solo con riferimento alla data del primo Canone in scadenza successiva alla richiesta del Conduttore; entro questa data, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore in unica soluzione il Corrispettivo di Estinzione Anticipata ed inoltre invierà a quest'ultimo la documentazione che il Locatore chiederà per il perfezionamento delle operazioni di vendita dei beni, dando così luogo all'estinzione del rapporto contrattuale. Se il Conduttore non dovesse pagare dette somme alla data sopra precisata, il Contratto proseguirà tra le parti.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

I) Nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi, il Locatore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con comunicazione scritta da inviare al Conduttore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC):

- a) ritardato pagamento di almeno 4 (quattro) Canoni mensili, anche non consecutivi, previsti alla lettera "C" delle Condizioni Particolari o di un importo equivalente nel caso il Contratto preveda una diversa periodicità dei Canoni;
- b) inadempienza e/o violazione, da parte del Conduttore, in relazione anche ad una soltanto delle obbligazioni e/o delle dichiarazioni descritte negli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 delle Condizioni Generali del Contratto di locazione finanziaria ovvero negli artt. artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 delle Condizioni Generali del Contratto di *Sale and Lease-back* (Contratto di compravendita e contestuale locazione finanziaria dei beni compravenduti).

II) In caso di risoluzione del Contratto, il Conduttore dovrà riconsegnare i Beni al Locatore con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Contratto per quanto concerne la "Riconsegna dei Beni". Il Locatore, a sua volta, dovrà procedere alla vendita o alla ricollocazione dei Beni stessi che verrà effettuata mediante procedure di vendita o ricollocazione trasparenti condotte dal Locatore sulla base del miglior prezzo dei Beni offerto rispetto al valore commerciale degli stessi, determinato sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati individuati dal Locatore ovvero, laddove tali rilevazioni pubbliche non fossero disponibili, da una perizia eseguita da un esperto indipendente nominato di comune accordo dalle Parti entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di risoluzione del Contratto. In caso di disaccordo tra le Parti sulla nomina dell'esperto indipendente, lo stesso sarà nominato dal Locatore nell'ambito di una rosa di tre nominativi previamente comunicati al Conduttore che potrà esprimere la propria preferenza vincolante entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Locatore. Il Locatore sarà tenuto a retrocedere immediatamente al Conduttore le somme incassate dalla vendita o dalla ricollocazione dei Beni nonché gli eventuali importi ricevuti dal Locatore a titolo di indennizzo assicurativo o di risarcimento da parte di terzi, in caso di distruzione in tutto o in parte dei Beni stessi, al netto delle somme previste al successivo paragrafo III) del presente articolo.

III) Qualora si verifichi una delle ipotesi di risoluzione indicate al punto I), il Conduttore, fermo restando l'obbligo a suo carico di restituire immediatamente i Beni, sarà tenuto al pagamento in favore del Locatore:

- a) di tutte le somme dovute al Locatore per Canoni, interessi, spese ed oneri a vario titolo già maturati e non ancora versati, fino alla data di riconsegna dei Beni;
- b) della somma dei Canoni, in linea capitale, non ancora scaduti;
- c) degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 fino ad avvenuto integrale adempimento di tutto quanto previsto nel presente articolo;
- d) del prezzo dell'opzione finale di acquisto dei Beni indicato nella lettera "E" delle Condizioni Particolari, ove previsto;
- e) del rimborso al Locatore delle spese dal medesimo sostenute per il recupero dei Beni, la loro stima e custodia.

Gli importi dovuti dal Conduttore di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo III), saranno corrisposte mediante compensazione con l'importo ricavato dal Locatore dalla vendita o ricollocazione dei Beni. Resta salvo ed impregiudicato l'eventuale credito residuo del Locatore nei confronti del Conduttore laddove il valore realizzato con la vendita o ricollocazione dei Beni sia inferiore all'ammontare complessivo dell'importo dovuto dal Conduttore ai sensi del presente paragrafo III).

IV) In qualsiasi ipotesi di risoluzione del Contratto, il Conduttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto - ancorché non scadute - per spese, rimborsi, indennità, restituzioni, penali, spese di recupero crediti e risarcimento dei danni ulteriori. In ogni caso di risoluzione del Contratto, tutte le somme pagate dal Conduttore, incluso qualsiasi ammontare già pagato come Canone, saranno irrevocabilmente trattenute dal Locatore anche a titolo di penale e di acconto dei danni ulteriori eventualmente risarcibili dal Conduttore in conseguenza dell'inadempimento. Ciascuna azione dovrà ritenersi cumulativa ed aggiuntiva rispetto ad ogni altro rimedio comunque previsto dalla legge o secondo equità a favore del Locatore. Resta salvo ed impregiudicato, in ogni caso, il diritto del Locatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

V) Il Locatore nelle ipotesi di cui al precedente punto I) potrà decidere di non risolvere il Contratto e di chiederne invece l'adempimento al Conduttore. In tale caso, se il Locatore ne dovesse fare semplice richiesta il Conduttore si intenderà decaduto dal beneficio del termine e dovrà versare in un'unica soluzione al Locatore oltre a tutti i Canoni scaduti e non pagati anche quelli a scadere. Il Contratto proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del Conduttore di restituire i Beni al Locatore al termine della locazione con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Contratto per quanto concerne la "Riconsegna dei Beni", Contratto qualora non intenda esercitare l'opzione di acquisto.

VI) In caso di risoluzione del Contratto, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti fino all'avvenuto integrale adempimento, da parte del soggetto che ne è onerato, di tutte le obbligazioni derivanti o comunque connesse alla risoluzione del Contratto: artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 per quanto concerne il Contratto di locazione finanziaria ovvero artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 per quanto concerne il Contratto di *Sale and Lease-back* (Contratto di compravendita e contestuale locazione finanziaria dei beni compravenduti).

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, CONCILIAZIONE E FORO CONVENZIONALE

I) Per le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di locazione finanziaria il Conduttore potrà presentare reclamo al Locatore per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (indirizzo postale: SG Equipment Finance Italy S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Antonio Tolomeo Trivulzio n.7 20146 Milano, indirizzo e-mail: ufficioreclami@sgefi.it, fax: 02/465468841).

II) In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano - in attuazione del comma 5 del

richiamato art. 5 - di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione di questo Contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR consultabile sul sito internet www.conciliatorebancariofinanziario.it - iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia - in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti - anche dopo la sottoscrizione di questo Contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo di mediazione, specializzato in materia bancaria e finanziaria, iscritto nel medesimo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e consultabile sul sito internet www.giustizia.it.

III) Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento previsto dall'art. 128 bis del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, organismo di conciliazione stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, con le modalità previste nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Le Filiali della Banca d'Italia, oppure il Locatore, potranno fornire tutte le indicazioni necessarie in merito a questa procedura che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.

In questo caso il Conduttore dovrà obbligatoriamente e preventivamente presentare reclamo al Locatore per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica all'Ufficio Reclami indicato al punto I) al quale il Locatore dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Conduttore non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto esauriente risposta potrà attivare la procedura di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario.

IV) Se la procedura di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria; a tal fine le Parti dichiarano che unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale, il Locatore provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Conduttore ha adempiuto a tutte le richieste del Locatore strumentali all'estinzione del rapporto.

LEGENDA

- **Beni:** sono i beni/servizi descritti nelle Condizioni Particolari di Contratto che sono stati scelti, concordati e trattati nelle proprie qualità e caratteristiche tecniche direttamente dal Conduttore con il Fornitore. Il Locatore acquista dal Fornitore i Beni su richiesta del Conduttore al solo ed esclusivo scopo di concederli in locazione finanziaria a quest'ultimo.
- **Compagnia di Assicurazione:** è la società di assicurazioni scelta dal Conduttore o dal Locatore ed eventualmente indicata nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte del Conduttore, la società di assicurazioni, i contenuti della polizza assicurativa ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento del Locatore.
- **Canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del Contratto, se previsto, può essere di importo più elevato.
- **Condizioni Generali:** contengono le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria fra il Locatore ed il Conduttore.
- **Condizioni Particolari:** contengono la descrizione dei Beni concessi in locazione e l'indicazione del suo Fornitore nonché di

tutti i dati economici e finanziari previsti dal Contratto, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione con riferimento alle operazioni a tasso variabile.

- **Conduttore:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
- **Indice di Riferimento:** v. "EURIBOR".
- **Indice di Riferimento Iniziale:** è il valore base del parametro di variabilità dell'Indice di Riferimento, assunto di comune intesa tra le Parti ed indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto nel caso di Contratto a tasso indicizzato.
- **Istruttoria:** è il procedimento di analisi e valutazione della concedibilità o meno del bene in locazione finanziaria.
- **Estinzione anticipata:** è la facoltà concessa dal Locatore al Conduttore di estinguere anticipatamente il Contratto di locazione secondo le modalità indicate nel Contratto.
- **EURIBOR:** indicato nel caso di Contratto a tasso indicizzato, è il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Unione Europea, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. Viene indicato anche quale "Indice di Riferimento".
- **Fideiussione:** è l'atto mediante il quale uno o più soggetti (terzi rispetto al debitore principale), si obbligano verso il creditore garantendo l'adempimento del debitore, fino a concorrenza di un importo massimo predeterminato.
- **Floor:** limite massimo stabilito contrattualmente all'eventuale decremento del costo del denaro.
- **Fornitore:** si intende il/i costruttore e/o il rivenditore presso cui il Conduttore ha effettuato la scelta dei Beni che vengono concessi in locazione finanziaria.
- **Foro competente:** indica quale sia il giudice competente a decidere su una determinata causa.
- **Legge:** si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, decreto, ordinanza, direttiva e/o regolamento comunitario, concesso e/o emesso da qualsiasi autorità competente anche in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni.
- **Locatore:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria.
- **Oneri:** si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla sottoscrizione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto o inerente i Beni, al loro acquisto o al loro utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico del Conduttore, anche se eventualmente anticipati dal Locatore.
- **Opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del Contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
- **Parametro di indicizzazione:** indicato nel caso di Contratto a tasso indicizzato, è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione relativa alle "principali condizioni economiche".
- **Parti:** sono il Locatore ed il Conduttore definiti congiuntamente.
- **Persona politicamente esposta:** sono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- **Prezzo di acquisto dei Beni:** è il prezzo dei Beni pattuito tra il Conduttore ed il Fornitore e corrisposto a quest'ultimo dal Locatore, come indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto.
- **Sale and lease-back:** è una forma di finanziamento che consiste in un Contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto cedente che lo possiede e l'intermediario finanziario che

contestualmente lo concede in locazione finanziaria al cedente; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene a Conduttore-utilizzatore.

- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
- **Tasso del Contratto di locazione finanziaria (c.d. "tasso leasing"):** è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione relativa alle "principali condizioni economiche"; il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali fra di loro.
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario non sia superiore.
- **Titolare effettivo:** è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari.
- **Verbale di consegna, accettazione, installazione e collaudo:** è il documento, debitamente sottoscritto, con il quale il Conduttore dichiara di accettare e gradire pienamente i Beni, da lui scelti, e di averne verificato il corretto funzionamento.